

(N. 1518)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, BERTONE, AMADEO, ARIOSTO, LEPRE, MORANDI, MARCHETTI, TOLOMELLI, SANTALCO, MARSELLI e BARSACCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 1981

Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 190 del 27 aprile 1981, nel sancire il contributo dello Stato per gli esercizi 1980 e 1981 in favore delle associazioni nazionali per il sostegno delle rispettive attività di promozione sociale, ha tenuto in particolare evidenza le finalità e le funzioni delle organizzazioni combattentistiche.

Ciò non solo in attuazione di quanto contemplato dall'ultimo comma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle sue successive modificazioni, ma anche alla luce del voto formulato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali che, riconoscendo « la insostituibilità dell'opera svolta dalle associazioni combattentistiche tradizionali — insieme alle altre nate dalla Resistenza e dalla lotta per la liberazione — per la realizzazione, in campo nazionale, dei valori di libertà e di giustizia, che stanno alla base del-

l'ordinamento della Repubblica e per il raggiungimento, in campo internazionale, della pace mediante il disarmo e lo sviluppo dei rapporti di amicizia e di cooperazione tra i popoli », auspicava che « alle associazioni operanti nel settore combattentistico fosse assicurato il sostegno finanziario necessario a garantire la continuità della loro azione, diretta ad esaltare i supremi ideali della Patria e a tutelare gli interessi di categorie benemerite per la collettività nazionale ».

In attesa della presentazione da parte del Governo, secondo gli impegni assunti nel corso della definizione della legge n. 190 del 27 aprile 1981, dei criteri costituenti la condizione necessaria per essere considerate associazioni che perseguono fini di promozione sociale e tutela degli associati, socialmente e moralmente rilevanti, le organizzazioni combattentistiche e della Resistenza, riunitesi nella Confederazione italiana fra le as-

sociazioni combattentistiche, hanno manifestato l'auspicio che venga riaffermata l'importanza della loro finalità e delle loro funzioni mediante un apposito provvedimento legislativo che distingua appunto i compiti e le attività delle organizzazioni combattentistiche da quelli degli altri enti ritenuti meritevoli di un contributo ai sensi del succitato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e sue successive modificazioni.

In accoglimento di tale auspicio è stato predisposto l'unito disegno di legge e ciò anche nell'intento di dare nuova doverosa testimonianza — attraverso un riconoscimento legislativo — della considerazione e della

gratitudine del popolo italiano per la meritoria e insostituibile opera svolta dalle associazioni combattentistiche per l'affermazione delle loro alte finalità, per la difesa delle istituzioni repubblicane e per la promozione, anche in campo internazionale, delle più idonee iniziative per la pace e la collaborazione dei popoli e contro ogni forma di violenza e di terrorismo.

Nel sottoporre all'esame degli onorevoli senatori l'accluso disegno di legge, si evidenzia che il relativo onere — per espresso desiderio delle associazioni combattentistiche responsabilmente preoccupate per la difficile situazione dell'economia nazionale — è stato contenuto nello stesso ammontare dei precedenti esercizi finanziari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In considerazione delle finalità istituzionali e delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati sono assegnati, per gli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984, i contributi, per l'importo appresso rispettivamente indicato per ciascun esercizio, alle sottoelencate associazioni combattentistiche e assimilate, particolarmente meritevoli del sostegno dello Stato ai sensi dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, modificato dall'articolo 1-undecies del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641:

	<i>milioni di lire</i>
Associazione nazionale fra i mutilati ed invalidi di guerra	1.200
Associazione nazionale combattenti e reduci	500
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra	1.100
Associazione nazionale partigiani d'Italia	450
Associazione nazionale vittime civili di guerra	700
Unione nazionale mutilati per servizio	500
Federazione italiana volontari della libertà	300
Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare	50
Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria	100
Federazione italiana delle associazioni partigiane	100
Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare d'Italia	20

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	<i>milioni di lire</i>
Associazione nazionale ex internati	50
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti	50
Associazione nazionale combattenti volontari antifascisti in Spagna	30
Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti	30
Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione	30
Associazione nazionale veterani e reduci garibaldini	10
Associazione italiana combattenti interalleati	20
Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione	30

Art. 2.

Le associazioni di cui alla presente legge sono tenute a trasmettere entro il 31 maggio di ciascun anno, a dimostrazione del concreto perseguimento delle finalità istituzionali, una relazione, con rendiconto, sull'attività svolta alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, a sua volta, presenterà al Parlamento una relazione consuntiva sulla regolarità dei bilanci e sulle attività delle singole associazioni ai fini della determinazione dei contributi dello Stato per i successivi esercizi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1982 in complessivi milioni di lire 5.270, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.